



**Commissione di Garanzia
dell'Attuazione della Legge sullo
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE
TRASPORTO MARITTIMO**

ACCORDO SUI SERVIZI MINIMI NEL SETTORE NAVI TRAGHETTO FS, stipulato in data 10 marzo 2003, dichiarato idoneo con Delibera n. 103/2003¹ e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003

Il Gruppo FS, Agens e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo², in attuazione della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, aderendo all'invito formulato dalla Commissione di garanzia in data 18 aprile 2002, concordano sulle seguenti prestazioni indispensabili per il settore delle navi traghetti del Gruppo FS.

Tratta da e per la Sardegna: p.m.

Tratta da e per la Sicilia: trasporto ferroviario.

Vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999. Sulle stesse navi sarà garantito il trasporto sulla base delle prassi vigenti.

In occasione delle iniziative di sciopero le parti negozieranno le eventuali necessità connesse a particolari situazioni di trasporto non passeggeri, in particolare per i trasporti di carri e gommato con animali vivi e/o merci deperibili e/o merci pericolose e/o sostanze nocive o tossiche, per le quali si ritenga opportuno assicurarne l'effettuazione.

In caso di sciopero nazionale festivo vengono assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni inseriti nell'elenco di cui alla lettera f) del testo del punto 4.2.4. dell'accordo sui servizi minimi del 23 novembre 1999 come modificato dall'accordo del 29 ottobre 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2002).

Navi bidirezionali: viene garantita l'effettuazione di un terzo delle corse programmate nelle fasce orarie 6-9 e 18-21.

Mezzi veloci: in coerenza con quanto previsto al punto 4.2.1. dell'accordo del 23 novembre 1999 (1), vengono garantite le corse previste nella fasce orarie di massima utenza dei pendolari (6-9 e 18-21) secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza.

Per quanto riguarda l'efficacia, il campo di applicazione, le norme generali, il preavviso, le modalità di proclamazione, la durata dello sciopero, la revoca dello sciopero proclamato, le franchigie, il divieto di scioperi concomitanti, la sospensione dello sciopero e le norme relative al personale comandato, si conferma quanto stabilito dall'accordo del 23 novembre 1999.

¹ L'accordo è stato valutato idoneo con Delibera n. 103/2003 del 12 giugno 2003.

² Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sono: Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt, Ugl-Ferrovie, Sma/Fast-Confsal, Sasmant.

Per quanto riguarda l'intervallo tra azioni di sciopero (rarefazione oggettiva e soggettiva) si conferma quanto previsto ai punti 3.3.4. e 3.3.5. dell'accordo del 23 novembre 1999 come modificati dall'accordo del 29 ottobre 2001 (1).

Roma, 10 marzo 2003

Gruppo FF.SS.
Agens

Filt-Cgil
Fit-Cisl
Uilt
Ugl- Ferrovie
Sma/Fast-Confsal
Sasmant

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/103 Ferrovie dello Stato S.p.A. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie e Sma-Fast-Confsal, Sasmant. Valutazione dell'accordo 10 marzo 2003 sulle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore del trasporto marittimo gestito dalle Ferrovie dello Stato
Seduta del 12.6.2003

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 8365 (Ferrovie dello Stato, S.p.A., Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie e Sma-Fast-Confsal, Sasmant), ha adottato la seguente delibera:

PREMESSO

1. che questa Commissione, con delibera n. 00/127 del 9 marzo 2000 ha invitato la Società Ferrovie dello Stato, s.p.a. e le Organizzazioni Sindacali interessate a stipulare un accordo sulle prestazioni indispensabili da assicurare nel settore del trasporto marittimo gestito dalle Ferrovie dello Stato;

2. che la Società Ferrovie dello Stato S.p.A., con nota del 2 giugno 2000, prot. 0241, ha comunicato alla Commissione di avere raggiunto, in data 1° giugno 2000, un accordo con le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sma-Confsal, Ugl Ferrovie e Sasmant, sui servizi minimi in caso di sciopero nel settore delle Navi Traghetto FF. SS.ed, altresì, un accordo sullo stesso testo contrattuale anche con le Organizzazioni Sindacali Fisast-Cisas e C.S.T.-Cisal.

3. che nell'accordo del 1° giugno 2000 le parti hanno dato espressamente atto della necessità di rendere compiutamente congruo quest'ultimo - ed anche l'accordo del 23 novembre 1999, al quale il primo strettamente si connette - con il mutato quadro legislativo, come innovato dalla legge n. 83 del 2000

4. che la Commissione, con delibera n. 00/227 del 12 ottobre 2000, anche sulla base di tale presa d'atto, ha valutato idoneo tale accordo, invitando le parti stipulanti a rendere conforme l'accordo stesso alle regole ed ai principi di cui alla legge n. 83 del 2000 ed a sottoporre il nuovo testo alla valutazione della Commissione;

5. che con nota in data 10 marzo 2003, prot. n. D.RI/226 la Società Ferrovie dello Stato S.p.A. ha trasmesso a questa Commissione l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo FS e l'Agens e le OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant, relativo ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto FS;

6. che la O.S. CST/Cisal, ancorché non partecipante alle trattative per la definizione dell'accordo citato, ha dichiarato, nella nota 1° aprile 2003 prot. 1754, di avere espresso formale disponibilità a sottoscriverlo;

7. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, in data 26 marzo 2003, prot. 3695, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 1° giugno 2000, entro il 5 aprile 2003;

8. che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, L'Unione Nazionale Consumatori, con nota del 1° aprile 2003, e la Adoc, con nota del 2 aprile 2003, entrambe esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

1. che i servizi minimi essenziali dell'accordo del 10 marzo 2003 risultano idonei a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;

2. che, in particolare, il motivo per il quale l'accordo in oggetto, con riferimento al trasporto ferroviario nella tratta da e per la Sicilia, prevede che siano assicurate le corse delle navi necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.2. dell'accordo sui servizi minimi nel trasporto ferroviario del 23 novembre 2001, e non anche di quelle necessarie a garantire il transito dei treni previsti dal punto 4.2.1. del medesimo accordo del 2001 (ai sensi del quale, "nei giorni feriali devono essere assicurati servizi adeguati nelle fasce di massima utenza dei pendolari (6-9, 18-21), secondo i volumi normalmente offerti a tale settore di utenza."), è stato indicato dalla Società FF.SS., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397, nel fatto che tra i servizi garantiti ai sensi del citato punto 4.2.1. non sono previsti treni da traghettare sullo stretto di Messina, ed il traffico "pendolare" sullo stretto nell'ambito delle fasce orarie garantite viene assicurato dai mezzi veloci che, in coerenza con quanto previsto nel punto 4.2.1. citato, effettuano il servizio secondo i volumi di traffico normalmente previsti per tale settore di utenza;

3. che, inoltre, la limitazione delle corse garantite delle "navi bidirezionali" nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 nella tratta da e per la Sicilia in ragione di un terzo di quelle programmate, trova giustificazione in considerazione del fatto che la garanzia della erogazione del servizio completo durante le fasce è assicurata attraverso la completa operatività del servizio svolto dai "mezzi veloci", come pure ha precisato la Società F.S., con nota in data 15 aprile 2003 prot. D.RI/397;

VALUTA IDONEO

l'accordo siglato in data 10 marzo 2003 tra il Gruppo F.S. e l'Agens e le OO. SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ultrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confasal e Sasmant, relativo

ai servizi minimi nel settore delle navi traghetto F.S., che si allega alla presente delibera;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, alla Società Ferrovie dello Stato, all'Agens, ed alle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, UGL Ferrovie, Sma-Fast-Confsal e Sasmant.

DISPONE

altresì la pubblicazione dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale.

**TESTO COORDINATO DELL'ALLEGATO AL PROTOCOLLO DELLE
RELAZIONI INDUSTRIALI NEL GRUPPO TIRRENIA DEL 1° AGOSTO
2000, INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE
DALL'ACCORDO 14 DICEMBRE 2001 E DALL'ACCORDO 15
SETTEMBRE 2003³**

(pubblicato in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003)

**Intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del
conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro
marittimo.**

Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146/90, come modificata dalla legge 11 aprile 2000 n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal "Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti" del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai CCNL di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21/12/1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.

**A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del
conflitto.**

Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, l. n. 146/90, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83⁴.

³ Testo dell'Allegato al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000), coordinato con le modifiche introdotte dall'accordo 14 dicembre 2001 (valutato idoneo con Delibera n. 02/27 del 14.2.2002), dal verbale di accordo 1° agosto 2000 sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia (valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000), nonché dal verbale di accordo 15 settembre 2003, valutato idoneo con delibera 149/03 del 29.10.2003. Le modifiche apportate dall'accordo del 15 settembre 2003 sono riportate in grassetto.

⁴ In assenza di una espressa previsione in ordine alla efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione, trova applicazione quanto stabilito dalla Commissione con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003, secondo cui "il periodo entro il quale la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento".

Inoltre, con delibera n. 03/49 del 20 marzo 2003, la Commissione, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, ha deliberato che "in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime già precisati con la delibera n. 03/35" del 20 febbraio 2003.

Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.

▪ **Rinnovi contrattuali nazionali**

La piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato Protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di Garanzia ex legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

▪ **Contrattazione aziendale/territoriale**

Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

▪ **Controversie sindacali Aziendali e/o di Gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi**

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'Azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle Organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 5 giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000.

Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di Garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.

Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.

In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali

La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare⁵ gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.

Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie⁶ nonché i ritardi in partenza delle navi.

Le Organizzazioni Sindacali, stipulanti il Protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei Trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.

Le strutture delle Organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero⁷ eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.

Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).

⁵ V. delibera n. 03/40 del 6 marzo 2003, con la quale la Commissione ha previsto che la sospensione e il differimento dello sciopero sono equiparati alla revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione *“dovrà rispettare le disposizioni sul punto contenute nella legge, negli accordi e nei codici di autoregolamentazione valutati idonei e nelle regolamentazioni provvisorie”*.

Inoltre, con delibera n. 03/49 del 20 marzo 2003, la Commissione, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, ha deliberato che *“in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime già precisati con la delibera n. 03/35”* del 20 febbraio 2003.

⁶ V. delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario.

⁷ V. delibera del 12 febbraio 2003, con la quale la Commissione ha fornito alle parti sociali una serie di indicazioni in ordine ai contenuti dell'atto di proclamazione. Si segnala, inoltre, che, con note del 14 febbraio 2003 e 1° marzo 2004, il Presidente ha segnalato, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate.

In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.

Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.

Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

- dal 17 dicembre al 7 gennaio
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua
- dal 24 aprile al 2 maggio
- dal 27 giugno al 4 luglio
- dal 28 luglio al 5 settembre
- dal 30 ottobre al 5 novembre
- dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali⁸
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.

Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge 146/90 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione in data 8 marzo 2000.

In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 - lett. a), l. n. 146/90, come modificata dall'art. 10, comma 1, della l. n. 83/2000.

Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla Società Tirrenia (si veda accordo di pari data).

La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'Intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce

⁸ V. delibera del 22 maggio 2003, con la quale la Commissione ha ribadito che *“le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio”*.

ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.

Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

Allegato al Verbale di accordo 1/8/2000

Società TIRRENIA – Servizi essenziali (Legge 12 Giugno 1990 n. 146)

LINEE MISTE

LINEA	CORSE GARANTITE	
	Bassa stagione	Alta stagione (15-6/15-9)
Genova/P. Torres e ritorno	1 corsa giornaliera	2 corse giornaliere (*)
Civitavecchia/Cagliari (**) e ritorno	1 corsa giornaliera	1 corsa giornaliera
Civitavecchia/Olbia e ritorno	1 corsa giornaliera	2 corse giornaliere (*)

(*) Al fine di individuare le corse garantite di cui alla presente tabella e tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio offerto al pubblico e dell'articolazione e variabilità delle corse, con particolare riguardo all'alta stagione, le parti precisano che le suddette corse garantite sono quelle coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza.

(**) Con approdo intermedio ad Arbatax 2 volte la settimana

LINEE MERCI

Genova/Cagliari e ritorno

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 00/231 Associazione Italiana Armamento Fedarlinea –
Cgil/Cisl/Uiltrasporti
Seduta del 16.11.2000

LA COMMISSIONE

nel procedimento posizione n. 8987 (Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti), ha assunto all'unanimità, su proposta del prof. Cella, la seguente delibera:

PREMESSO

- 1- che l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 27 settembre 2000, prot. 1219/FM, ha comunicato alla Commissione l'avvenuta stipulazione, in data 1° agosto 2000, di un'intesa tra la medesima e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e di un accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni Sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;
- 2- che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 6 ottobre 2000, prot. 6153, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere, entro venti giorni, il loro parere sull'intesa e sull'accordo del 1° giugno 2000;
- 3- che a tale richiesta hanno risposto, nel termine fissato dalla Commissione, solo l'Unione Nazionale Consumatori, con nota del 10 ottobre 2000, e l'Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori, con nota del 20 ottobre 2000, prot. 102/2000/CT/tb, esprimendo parere favorevole;

CONSIDERATO

- 1- che l'intesa del 1° agosto 2000, citato in premessa, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
- 2- che, in ordine alla mancata previsione, in detta intesa, della durata massima dello sciopero, la Commissione si riserva di valutare, nei singoli casi concreti, eventuali abnormità della durata dell'astensione collettiva dal lavoro;

- 3- che i servizi minimi essenziali dell'accordo del 1° agosto 2000 risultano idonei a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000;
- 4- che, in particolare, la deroga, ammessa dal comma 1° dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146/90, come modificata ed integrata dalla legge n. 83 del 2000, al principio di limitazione delle prestazioni indispensabili in ragione del 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e di un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio, di cui al medesimo comma, trova giustificazione in considerazione della particolarità del servizio di linea fornito e della necessità del rispetto delle tabelle d'armamento delle navi e delle connesse esigenze di salvaguardia della sicurezza del personale di navigante e dei passeggeri;

GIUDICA IDONEA

l'intesa del 1° agosto 2000 tra l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo nel Gruppo Tirrenia, e l'accordo, in pari data, tra la Tirrenia di Navigazione S.p.A., assistita dalla Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, sulle prestazioni indispensabili della Società Tirrenia;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei Trasporti e della Navigazione, all'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea, alla Società Tirrenia di Navigazione S.p.A. ed alle Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

Si riportano, di seguito, gli accordi che sono stati riportati nel testo coordinato che precede con le relative delibere di valutazione:

ACCORDO 14 DICEMBRE 2001, RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'INTESA 1° AGOSTO 2000 SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL SETTORE MARITTIMO⁹

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2001, addì 14 del mese di dicembre in Roma, tra la Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (FEDARLINEA) e le Organizzazioni sindacali FILT – CGIL, FIT – CISL e UILTRASPORTI.

Le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti applicativi delle vigenti norme pattizie in materia di sciopero nelle Aziende del Gruppo Tirrenia. In particolare, le parti

Visti

- l'art. 2, comma 2, legge n. 146/90, come modificata dalla legge n. 83/2000;
- l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al protocollo delle Relazioni Industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000,
-
- la deliberazione della Commissione di Garanzia n. 00/231 – 9. 1 del 16/11/2000, recante la valutazione di idoneità del suddetto Protocollo del 1° agosto 2000,

rilevata

- la richiesta delle Organizzazioni sindacali di rendere più celeri i tempi di definizione delle procedure contrattuali di raffreddamento e conciliazione delle vertenze;

considerato

- che nella citata deliberazione della Commissione di Garanzia del 16 novembre 2000, detta Autorità ha rilevato la mancata previsione, nell'accordo del 1° agosto 2000, della durata massima dello sciopero,

hanno convenuto quanto segue:

⁹ L'accordo è stato valutato idoneo con Delibera n. 02/27 del 14 febbraio 2002.

1. Il § “ A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.” dell’intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 viene così modificato:

<< *omissis*

- Controversie sindacali Aziendali e/o di gruppo per l’applicazione dei contratti o degli accordi

In caso insorgenza di una controversia sindacale riguardante l’applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l’Azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle Organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L’apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dall’apertura del confronto. Decorso inutilmente tale termine (...) delle vigenti disposizioni di legge e di contratto>>.

2. Il § “Modifiche ed integrazioni all’accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.” dell’intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l’esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali del Gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, dopo il periodo << In ogni caso, tra l’effettuazione di uno sciopero e (...) dal soggetto sindacale e dal livello sindacale che lo proclama.>> viene inserito il seguente comma:

- <<Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l’esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.>>.

Ai sensi dell’art. 12 legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Delibera n. 02/27
Seduta: 14.2.2002

LA COMMISSIONE

nel procedimento posizione n. 10578 (Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea e Organizzazioni sindacali Filt- Cgil, Fit – Cisl, Ultrasporti, Federmar- Cisl, Ugl – mare e Usclac – Uncdim), ha assunto all'unanimità, su proposta del prof. Cella, le seguente delibera:

PREMESSO

1. che l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 20 dicembre 2001, prot. 1546/FM, ha comunicato alla Commissione l'avvenuta stipulazione, in data 14 dicembre 2001, di un accordo tra la medesima e le Organizzazioni Sindacali Filt- Cgil, Fit – Cisl, Ultrasporti e, separatamente, Federmar – Cisl, Ugl – mare e Usclac- Uncdim, recante modifiche ed integrazioni all'intesa del 1° agosto 2000 sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000;

2. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni ha richiesto, con nota del 24 gennaio 2002, prot. n. 970, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 14 dicembre 2001;

3. che a tale richiesta hanno risposto le Associazioni Unione Nazionale Consumatori, con nota del 25 gennaio 2002, ed Adoc, con nota del 4 febbraio 2002, esprimendo entrambe parere favorevole;

CONSIDERATO

1. che l'accordo del 14 dicembre 2001 si limita ad introdurre alcune modifiche all'intesa del 1° agosto 2000, riducendo di dieci giorni i tempi delle procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze, e introducendo il limite della durata massima delle azioni di sciopero;

2. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e conciliazione delle vertenze, alcune organizzazioni sindacali stipulanti il protocollo del 1° agosto 2000 avevano già manifestato alla Commissione, nel corso dell'audizione del 9 maggio 2001, perplessità in ordine all'eccessiva lunghezza di tali procedure;

3. che, per quanto riguarda la durata massima delle azioni di sciopero, la Commissione aveva già rilevato, nella delibera n. 00/231 del 16 novembre 2000 di valutazione di idoneità della citata all'intesa del 1° agosto 2000, la mancanza di un limite massimo delle azioni di sciopero nell'intesa stessa, riservandosi di valutare, nei singoli casi concreti, eventuali durate abnormi degli scioperi;

4. che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo risultante dall'intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall'accordo del 14 dicembre 2001, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge 12 giugno 1999, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

GIUDICA IDONEO

l'accordo 14 dicembre 2001, recante modifiche ed integrazioni all'intesa del 1° agosto 2000 sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea e le Organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, e, separatamente, Federmar – Cisl, Ugl – mare e Usclac – Uncdim;

DISPONE

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, all'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea, ed alle Organizzazioni sindacali Filt – Cgil, Fit – Cisl, Uiltrasporti, Federmar – Cisl, Ugl – mare e Usclac – Uncdim.

DISPONE INOLTRE

La pubblicazione dell'accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**ACCORDO 15 SETTEMBRE 2003, RECANTE MODIFICHE ALL'INTESA
1° AGOSTO 2000 SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E SULLE
REGOLE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEL
SETTORE MARITTIMO¹⁰
(pubblicato in G.U. n. 280 del 2.12.2003)**

VERBALE DI ACCORDO

N.B. L'accordo con un identico testo è stato firmato, in data 15 settembre 2003, da una parte dalla Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (Fedarlinea) e dall'altra, separatamente, da a) FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI; b) UGL-MARE, c) FEDERMAR-CISAL.

L'anno 2003, addì 15 del mese di settembre in Roma (.....) le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti delle vigenti norme patrizie in materia di sciopero nelle Aziende del Gruppo Tirrenia.

In particolare, le parti

visti

- l'art. 2, comma 2, l. n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
- l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato;

preso atto

- dell'invito della Commissione di Garanzia *ex lege* n. 146/1990 di uniformare i tempi delle procedure di raffreddamento e di conciliazione nonché i periodi di franchigia, con quelli in atto in altri settori del trasporto,

hanno convenuto quanto segue

1. Il § "A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto", allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato:

<< - OMISSIS -

Il periodo:

¹⁰ L'accordo è stato valutato idoneo con Delibera n. 149/2003 del 29 ottobre 2003.

<< Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dall'apertura del confronto>>>,

è sostituito dal seguente:

<< Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 5 giorni dall'apertura dal confronto>>.

2. Il § "B) Modifiche ed integrazioni dell'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali", allegate al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000, come integrato dall'accordo 14 dicembre 2001, viene così modificato:

Il periodo:

<< Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodo di più intenso traffico:

<< - OMISSIS -

- Dal 28 luglio al 3 agosto;
- Dal 10 agosto al 5 settembre;

è sostituito dal seguente:

<< Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:

<< - OMISSIS -

- Dal 28 luglio al 5 settembre;

Seguono le firme

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
(Pubblicata in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2003)**

Deliberazione: 03/149 Accordo sottoscritto dall'Associazione Italiana dell'Armamento di linea Fedarlinea/ Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl/mare e Federmar-Cisal
Seduta del 29.10.2003

LA COMMISSIONE

nel procedimento pos. n. 16715, su proposta del dott. Figurati, adotta all'unanimità la seguente delibera.

PREMESSO

1. che l'Associazione Italiana dell'Armamento di Linea Fedarlinea, con nota del 16 settembre 2003, ha comunicato a questa Commissione la sottoscrizione di un accordo tra la medesima e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl/mare e Federmar-Cisal, recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, valutato idoneo dalla Commissione con delibera 02/27 del 14.02.2002;
2. che la Commissione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha richiesto, con nota del 23 settembre 2003, prot. n. 10687, alle organizzazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, di esprimere il loro parere sull'accordo del 15 settembre 2003;
3. che, con nota del 1° ottobre 2003, l'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori ha espresso parere favorevole rispetto alla modifica del predetto accordo;

CONSIDERATO

1. che l'accordo del 15 settembre 2003 si limita ad introdurre alcune modifiche all'intesa del 1° agosto 2000, come modificata dall'accordo del 14 dicembre 2001, relative alla riduzione del periodo entro cui deve esaurirsi il tentativo di conciliazione dall'apertura del confronto e ad un ampliamento del periodo di franchigia;

2. che la disciplina sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto, risultante dall'accordo in questione, soddisfa, in generale, le esigenze di cui alla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
3. che la previsione, per il periodo estivo, di una franchigia unica, compresa tra il 28 luglio ed il 5 settembre, in sostituzione dei due periodi previsti nell'accordo precedente (28 luglio – 3 agosto e 10 agosto – 5 settembre), appare corrispondere ad una esigenza dell'utenza di cui le parti hanno adeguatamente tenuto conto;

VALUTA IDONEO

l'accordo del 15 settembre 2003, recante modifiche all'accordo del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche ed integrazioni contenute in quello del 14 dicembre 2001, sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del trasporto marittimo, sottoscritto dall'Associazione Italiana dell'Armamento di linea Fedarlinea/ Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e, separatamente, Ugl/mare e Federmar-Cisal;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, all'Associazione Italiana dell'Armamento di linea Fedarlinea ed alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl/mare e Federmar-Cisal;

DISPONE INOLTRE

la pubblicazione dell'accordo in questione, anche nel suo testo coordinato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**Accordo del 25 maggio 2004 sulle prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione S.p.A. con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania.¹¹
(Pubblicato in G.U. n. 185 del 9 agosto 2004)**

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004, addì 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'ADRIATICA, assistita dalla Fedarlinea, e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

<< - OMISSIS ->>

Le parti¹² convengono quanto segue:

1. La legge n. 146/190, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania.
2. Che visto però il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sarà garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/90 e del Protocollo 1 agosto 2000 e successive modifiche sulle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole:
 - preavviso di 10 giorni;
 - indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalità di attuazione dello sciopero;
 - esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalità previste dal citato Protocollo 1 agosto 2000;
 - intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

FILT – CGIL
FIT – CISL
UILTRASPORTI
FEDERMAR – CISAL
UGL - MARE

ADRIATICA S.p.A.
FEDARLINEA

¹¹ L'Accordo è stato valutato idoneo con delibera n. 04/480 del 15 luglio 2004

¹² Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sono: FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FEDERMAR – CISAL, UGL – MARE.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: n. 04/480 Valutazione di idoneità dell'accordo 25 maggio 2004 sulle prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione S.p.A. con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania

Seduta del 15.7.2004

LA COMMISSIONE

Udita la proposta del dott. Michele Figurati, delegato per il settore

CONSIDERATO

1. che, a parere della Commissione, la l. n. 146/1990, pur sottolineando in maniera specifica e con particolare tutela, il trasporto da e per le isole, non per questo esclude, in via più generale, la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente protetti della persona che possono essere lesi sia dalla mancata mobilità e carenza di informazioni sulle agitazioni sindacali, che dalla durata abnorme delle stesse;

2. che, di conseguenza, la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha valutato positivamente l'applicabilità della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, ai servizi internazionali di traghetto con specifico riferimento ai servizi marittimi di trasporto passeggeri per la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania gestiti dall'Adriatica di Navigazione S.p.A.;

3. che con nota del 3 marzo 2004 la stessa Commissione ha invitato le parti a definire le necessarie prestazioni indispensabili, sottolineando in particolare quegli aspetti, quali preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e conciliazione, che riducono il danno all'utenza consentendo di conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare;

4. che tra le associazioni degli utenti interpellate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della l. n. 146/1990, hanno risposto, nei termini di legge, esprimendo parere favorevole, l'Unione Nazionale Consumatori, l'ADOC – Associazione Difesa Orientamento Consumatori e la Federconsumatori

VALUTA IDONEO

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della l. n. 146/1990, come modificata dalla l. n. 83/2000, l'accordo stipulato in data 25 maggio 2004 tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.A., assistita da Fedarlinea, e le Organizzazioni Sindacali Filt- Cgil, Fit - Cisl, e Ultrasporti nonché, separatamente, da Federmar – Cisal e Ugl - Mare, nella parte relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili (punto 2 dell'accordo stesso)

DISPONE

la trasmissione della presente delibera alle segreterie nazionali Filt- Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti, Federmar – Cisl e Ugl - Mare, all'Adriatica di Navigazione S.p.A. e alla Fedarlinea, nonché al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DISPONE INOLTRE

a norma dell'art. 13, comma 1, lett. 1), della l. n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/35 Orientamento di carattere generale in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione
Seduta del 20.2.2003

LA COMMISSIONE

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

RILEVATO

1. che è emersa la necessità di predeterminare il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;
2. che la questione risulta espressamente regolata nei seguenti accordi e codici di autoregolamentazione:
 - a) Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - b) Accordo del 26 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza medica e veterinaria (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - c) Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - d) Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - e) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo RAI (art. 3.b: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
 - f) Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali (art. 7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - g) Accordo del 7 maggio 2002 riguardante l'area dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali (art. 7: 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
 - h) Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici (art. 5: 120 giorni, esclusi i periodi di

- franchigia, tra l'effettuazione o la revoca del precedente sciopero e la proclamazione del successivo);
- i) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);
 - l) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE (dichiarazione a verbale: 45 giorni dalle precedenti procedure);
3. che analoghe previsioni sono contenute nelle seguenti regolamentazioni provvisorie:
- a) Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale (art. 2: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);
 - b) Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo (art. 32: 45 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero);
 - c) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni (art. 3: 90 giorni dall'ultimazione della fase di conciliazione);

RILEVATO

invece che nei seguenti accordi, codici di autoregolamentazioni e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

- a) Accordo del 18 aprile 2001 riguardante il settore del trasporto ferroviario;
- b) Accordo del 1° marzo 2001 riguardante il settore dell'igiene urbana;
- c) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante il settore delle pulizie;
- d) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante il settore dei Consorzi di bonifica;
- e) Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;
- f) Accordo del 1° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia;
- g) Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;
- h) Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;
- i) Art. 21 del CCNL. dell'11 gennaio 2001 riguardante il servizio postale;
- l) Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;
- m) Regolamentazione provvisoria riguardante il settore del soccorso e della sicurezza stradale (delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001);

RILEVATO

altresì che sul punto questa Commissione si è già espressa con delibera n. 00/226 del 12 ottobre 2000, nella quale si dispone testualmente che:

- a) l'esenzione dal preventivo esperimento delle procedure possa essere ammessa nel caso (ed esclusivamente nel caso) in cui si tratti di uno sciopero successivo al primo della vertenza, proclamato a breve distanza di tempo dal precedente, e sempre che non si siano verificate nel frattempo modificazioni nelle posizioni delle parti o dei

termini del conflitto, tali da rendere utile la riapertura di una procedura di conciliazione;

b) ove invece la proclamazione di un nuovo sciopero, pur collegandosi idealmente ad uno o più scioperi effettuati nell'ambito di una vertenza, risulti separata dall'effettuazione dello sciopero precedente da un più ampio lasso di tempo, un nuovo esperimento preventivo delle procedure di raffreddamento e conciliazione si rende necessario, al fine di consentire - nel rispetto della ratio del disposto degli art. 2, comma 2, e 13 lett. c), della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 - una nuova verifica in ordine alla possibilità di trovare una soluzione pacifica del conflitto;

RITENUTO OPPORTUNO

per assicurare certezza nei rapporti predeterminare in linea generale il periodo per il quale, ai fini della proclamazione di uno sciopero, ha efficacia nei settori in cui manchino previsioni specifiche, il preventivo espletamento delle diverse fasi della procedura di raffreddamento e di conciliazione, o la scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi, codici di autoregolamentazione e regolamentazioni provvisorie;

ESPRIME IL SEGUENTE AVVISO

che, che nei predetti accordi codici e regolamentazioni provvisorie, il periodo entro il quale - ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza - la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/49 Questione relativa alla necessità o meno di ripetere le procedure di raffreddamento in caso di “sospensione” dello sciopero
Seduta del 19.3.2003

LA COMMISSIONE

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto dalla Delibera 03/40 approvata nella seduta del 6.3.2003, in ordine alla qualificazione della comunicazione di sospensione di uno sciopero e alla sua equiparazione alla revoca, si precisa che, in caso di proclamazione di un nuovo sciopero, le procedure di raffreddamento potranno essere considerate come espletate nei limiti temporali di efficacia delle medesime già precisati con la delibera n. 03/35 approvata nella seduta del 20.2.2003 in tema di procedure di raffreddamento e di conciliazione;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/40 Disciplina delle ipotesi di sospensione dello sciopero già proclamato (temperamento, procedura di raffreddamento, preavviso, etc.).
Seduta del 6.3.2003

La Commissione adotta all'unanimità la seguente delibera

LA COMMISSIONE

Rilevato che pervengono numerose note con le quali, anche a seguito di intervento preventivo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d), della legge n. 146/1990 e successive modifiche, si comunica genericamente la sospensione dello sciopero o il suo differimento senza indicazione della nuova data;

Rilevato che in caso di successiva indizione dello sciopero non sempre risulta chiaro alle organizzazioni sindacali quali siano le procedure da seguire;

DELIBERA

di inviare alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro le seguenti precisazioni:

a) la sospensione di uno sciopero genericamente comunicata deve essere considerata una revoca, con la conseguenza che la successiva proclamazione dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni sul punto contenute nella legge, negli accordi e nei codici di autoregolamentazione valutati idonei e nelle regolamentazioni provvisorie, così come chiarito nella precedente delibera già trasmessa in data 14 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

b) ad analoga conclusione deve pervenirsi anche in caso di differimento dello sciopero senza indicazione della nuova data, atteso che anche per questa proclamazione si impone il rispetto del preavviso per consentire di dare tempestiva informativa ai cittadini e ferma restando l'efficacia nel tempo delle procedure già espletate in conformità con quanto già chiarito con delibera n. 03/35 del 20 febbraio 2003 (che si allega alla presente);

Si coglie l'occasione per precisare che, in caso di rinvio dello sciopero con contestuale indicazione della nuova data, l'esigenza della tempestiva informazione agli utenti impone egualmente il rispetto del termine di preavviso, fermo restando quanto sopra osservato in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica -, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Infrastrutture e Trasporti, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle Associazioni dei datori di lavoro, nonché la pubblicazione sul sito Internet.

**COMMISSIONE DI GARANZIA
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 03/130 Orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario
Seduta del 11.9.2003

LA COMMISSIONE

adotta all'unanimità la seguente delibera di indirizzo

PREMESSO

1. che secondo il costante orientamento della Commissione di Garanzia l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero;
2. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:
 - a) Accordo del 1 marzo 2001 riguardante il settore dei servizi di igiene ambientale e/o servizi alla collettività: Art. 11 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni 'singola astensione collettiva dal lavoro straordinario'".*
 - b) Accordo del 15 gennaio 2002 riguardante i lavoratori dipendenti dalle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi: Art. 10 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di Garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 3) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".*
 - c) Accordo del 18 giugno 2001 riguardante i servizi pubblici essenziali svolti dai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario: Art. 13 - Astensione collettiva dal lavoro straordinario. *"Ai sensi e per gli effetti della delibera n. 98/776 adottata dalla Commissione di garanzia il 19/11/1998, le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per quelle relative alla durata (art. 7) la quale, in ogni caso, non può essere superiore a 9 giorni consecutivi per ogni singola astensione collettiva dal lavoro straordinario".*
 - d) Accordo del 23 gennaio 2001 riguardante il settore del credito ABI; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della"*

Commissione di garanzia”, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"*;

e) Accordo del 27 febbraio 2001 riguardante il settore del credito FEDERCASSE; Art. 8 - *"Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia "*, così come interpretato nelle delibere della Commissione di Garanzia 01/60 e 02/35, ai sensi delle quali *"ciascuna azione di sciopero deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni"* ;

3. tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, con l'indicazione altresì del termine di durata dell'astensione stessa, nelle seguenti provvisorie regolamentazioni:

a) Regolamentazione provvisoria del 25 luglio 2002 riguardante il settore delle telecomunicazioni: Art. 12 - Altre forme di azione di sciopero: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti.*

Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, supplementare e dalla reperibilità, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima la quale non può essere superiore ad un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato all'art. 6) della presente regolamentazione e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione di sciopero e la proclamazione della successiva.

Per quanto non espressamente previsto si intendono richiamate le disposizioni della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000";

b) Regolamentazione provvisoria del 7 marzo 2002 riguardante il settore del servizio postale: 10. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti. Le norme della presente regolamentazione si applicano anche in caso di astensione collettiva dal lavoro straordinario, fatta eccezione per la regola relativa alla durata massima, la quale non può essere superiore a un mese consecutivo per ogni singola azione, e per quella relativa all'intervallo, regolato dal punto 4 della presente proposta e da intendersi come il periodo minimo che deve necessariamente intercorrere tra la fine della prima azione e la proclamazione della successiva";*

4. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, nei seguenti accordi:

a) Accordo del 18 aprile 2001 (testo coordinato), riguardante il settore del trasporto ferroviario: Art. 3. Norme generali *"Lo sciopero consiste: (...) - nell'astensione collettiva dalle prestazioni straordinarie "*;

b) Accordo del 1 ° agosto 2000, e successive modifiche, riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo Tirrenia : *"Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146/90, così come più volte deliberato dalla Commissione di Garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi"*;

c) Accordo del 22 novembre 2001 riguardante il personale tecnico e amministrativo della RAI - Art. 3. lett. c): Modalità di Proclamazione e Preavviso minimo *"La proclamazione dovrà essere effettuata con un preavviso non inferiore a dieci giorni potrà avere ad oggetto un singola azione di sciopero, compresa l'astensione dalle prestazioni accessorie e/o complementari (intendendosi per esse, ai fini del presente accordo, le prestazioni di lavoro supplementare, straordinario e la reperibilità) "*;

5. che tale forma di astensione dal lavoro risulta espressamente regolata, senza, tuttavia, l'indicazione del termine di durata dell'astensione stessa, *nella seguente regolamentazione provvisoria:*

a) Regolamentazione provvisoria del 4 ottobre 2001 riguardante il settore del soccorso e della sicurezza sulla rete autostradale; 11. Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale: *"La presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti "*.

RILEVATO

Invece, che nei seguenti accordi e regolamentazioni provvisorie la questione non è espressamente regolata:

- 1) *Accordo del 1° giugno 2000 riguardante il settore del trasporto marittimo Gruppo FS;*
- 2) *Accordo del 26 ottobre 2000 riguardante il personale della Banca d'Italia;*
- 3) *Accordo del 3 novembre 2000 riguardante il personale dell'Ufficio Italiano Cambi;*
- 4) *Accordo del 4 dicembre 2000 riguardante i giornalisti RAI;*
- 5) *Accordo del 20 settembre 2001 riguardante il personale del comparto del servizio sanitario nazionale;*
- 6) *Accordo del 25 settembre 2001 riguardante l'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa*
- 7) *Accordo del 26 settembre 2001 riguardante (area della dirigenza medica e veterinaria);*
- 8) *Codice di autoregolamentazione nel settore della medicina generale*
- 9) *Accordo del 13 marzo 2002 riguardante il personale non dirigente del Comparto Enti Pubblici non economici;*
- 10) *Accordo del 7 maggio 2002 riguardante personale dirigenziale Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 11) *Accordo del 19 settembre 2002 riguardante il personale non dirigente Comparto Regioni e Autonomie Locali;*
- 12) *Regolamentazione provvisoria del 16 luglio 2001 riguardante il settore del trasporto aereo;*

13) *Regolamentazione provvisoria del 31 gennaio 2002 riguardante il settore del trasporto locale*

RITENUTO OPPORTUNO

predeterminare in linea generale, per assicurare certezza ai rapporti nei settori in cui manchino previsioni in tal senso, le regole applicabili alle astensioni dal lavoro straordinario nonché il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario debba essere considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, in attesa di una eventuale più generale revisione di accordi e regolamentazioni provvisorie;

ADOPTA LA SEGUENTE DELIBERA DI INDIRIZZO

1. L'astensione collettiva dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod;
2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione;
3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni;
4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni. dopo l'effettuazione del primo;
5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera 03/35 del 20.02.03;
6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario.

DISPONE

la trasmissione della presente delibera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti interessate

Verbale n. 490
Del 12.02.2003

Contenuto atti proclamazione (rel. Di Cagno)

A seguito di un attento esame degli atti di proclamazione delle astensioni collettive dal lavoro pervenuti, questa Commissione ritiene di segnalare l'opportunità che le proclamazioni contengano una serie di indicazioni utili a consentire tempestive valutazioni da parte della stessa.

In particolare, appare necessario che l'atto di proclamazione contenga:

- a) ove si tratti di prima azione di sciopero:
 - 1) l'esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l'indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
 - 2) l'indicazione delle motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro;
 - 3) l'esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e conciliazione (con eventuale allegazione - ove possibile - dei relativi verbali); nell'ipotesi in cui le procedure non si siano potute svolgere per la mancata convocazione del soggetto proclamante da parte dell'azienda o dell'autorità amministrativa, entro i termini previsti dagli accordi o dalle regolamentazioni provvisorie, le domande di attivazione della procedura comunque inoltrate;
 - 4) l'indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell'astensione collettiva dal lavoro;
- b) ove si tratti di proclamazione di sciopero successiva, relativa alla stessa vertenza, in aggiunta agli elementi di cui sopra, l'indicazione della data o delle date delle astensioni collettive precedentemente effettuate;
- c) ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati, l'espressa dichiarazione di adesione a sciopero proclamato da altri soggetti. Il fatto che si tratti di una proclamazione in adesione e non di una proclamazione autonoma, peraltro, non esime i soggetti proclamanti in adesione dal rispettare, per tale atto, i termini di preavviso; nonché dall'indicare anche essi la data, la durata, le modalità e i motivi dell'astensione che dovranno essere conformi a quelli indicati dai soggetti proclamanti.

Si ricorda infine che l'atto di proclamazione dello sciopero deve essere inviato sia alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio, sia all'apposito ufficio costituito presso l'autorità competente ad adottare l'ordinanza di precettazione. Al fine di facilitare l'attività di questa Commissione, peraltro, si ritiene opportuno l'invio di copia dell'atto di proclamazione anche alla Commissione.

Appare altresì necessario, per una corretta valutazione sulla rispondenza del comportamento dei soggetti proclamanti a quanto stabilito dall'art. 2, comma 6, comunicare immediatamente alla Commissione di Garanzia l'eventuale revoca di uno sciopero precedentemente proclamato, precisando se questa sia intervenuta per accordo tra le parti, ovvero a seguito di una richiesta da parte della Commissione stessa o dell'autorità competente ad emanare l'ordinanza di precettazione.

Verbale 503
Del 22 maggio 2003

Franchigie in relazione al ballottaggio

La Commissione ribadisce che le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche negli eventuali turni di ballottaggio.